

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 476, 780, 1135,
concernenti la Ratifica
della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla
tratta di esseri umani**

febbraio 2010
n. 195



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore della
politica estera e della difesa



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegni di legge
AA.SS. nn. 476, 780, 1135,
concernenti la Ratifica
della Convenzione del
Consiglio d'Europa sulla
tratta di esseri umani**

febbraio 2010
n. 195

INDICE

INTRODUZIONE	7
TESTO A FRONTE DELLE NOVELLE ARRECAE DAI DDL AS 1135, AS 476, AS 780 CON IL TESTO OGGI VIGENTE	11
RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA DELL'AULA DEL SENATO DEL 2 APRILE 2009	43
STATO DELLE RATIFICHE DELLA CONVENZIONE. ESTRATTO DAL SITO INTERNET DEL CONSIGLIO D'EUROPA	49

INTRODUZIONE

Il presente testo a fronte è stato predisposto in relazione all'esame in sede referente, presso le Commissioni permanenti riunite Giustizia ed Esteri del Senato, dei ddl nn 476 (Amati), 780 (Carloni), 1135 (della Monica et al.), iniziato il 28 gennaio 2010.

I disegni di legge richiamati riguardano la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro la tratta di esseri umani, adottata a Varsavia il 16 maggio 2005.

Tale Convenzione mira a realizzare un sistema efficace di contrasto del traffico degli esseri umani, di protezione dei diritti delle vittime, senza discriminazione alcuna (art. 3 della Convenzione), tutelandone la vita privata delle vittime tramite misure di protezione dei dati personali (art. 11 della Convenzione), e misure di assistenza al loro ristabilimento fisico, psicologico e sociale (art. 12 della Convenzione), concessione *de iure* di permessi di soggiorno (art. 13 della Convenzione), recando previsioni di diritto penale sostanziale (cap. IV) e procedurale (cap. V della Convenzione).

Per quanto riguarda i tre disegni di legge di iniziativa parlamentare oggetto del presente esame, si osserva preliminarmente come i disegni di legge AS n. 476 e A.S. n. 780 presentino identico contenuto e constino di quattro articoli, dal momento che prevedono - oltre all'autorizzazione alla ratifica (art.1) e all'ordine di esecuzione (art. 2) - una significativa modifica all'art. 601 c.p., mentre abbia una portata normativa più ampia il disegno di legge A.S. n. 1135, costante di 15 articoli.

Tutti e tre i provvedimenti, in adempimento agli obblighi derivanti dal Trattato, introducono puntuali modifiche all'articolo 601 del codice penale, che sanziona il reato di tratta di persone, introducendo nell'ordinamento il delitto di danneggiamento, soppressione, occultamento, detenzione, falsificazione, procacciamento di documenti d'identità o di viaggio, al fine di realizzare od agevolare i delitti di tratta di persone, nonché introducendo un'ulteriore circostanza aggravante relativamente all'ipotesi in cui la condotta di tratta determini un grave pericolo per la vita o l'incolumità psico-fisica della vittima.

Il disegno di legge n. 1135, come anticipato, reca ulteriori modifiche alla normativa nazionale in materia, ritenendo - come risulta dalla relazione

illustrativa- che la ratifica alla Convenzione possa rappresentare l'occasione per ulteriori adeguamenti alla nostra legislazione, in conformità con quanto la Convenzione prevede agli articoli 5 (prevenzione della tratta di esseri umani) e 6 (misure per scoraggiare la domanda) ovvero che gli Stati contraenti adottino o rafforzino misure per il coordinamento a livello nazionale tra i vari organismi responsabili della prevenzione e della lotta alla tratta degli esseri umani, nonché adottino o rafforzino misure legislative, amministrative, educative, sociali e culturali per scoraggiare la domanda. In tale contesto, la proposta di legge n. 1135 introduce modifiche ulteriori nell'ambito del codice penale: in particolare all'art. 416 c.p. (associazione a delinquere), ampliando l'ambito di applicazione della norma in relazione ai fatti di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che punisce chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Si prevede, inoltre, l'introduzione di ulteriori modifiche all'art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù) ed all'art. 601 c.p. (tratta di persone). Infine ulteriori modifiche vengono previste per il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata, ed alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti, oltre a considerevoli modifiche riguardanti il codice di rito.

Poiché talune iniziative legislative sono state presentate in un contesto normativo che, specialmente nel settore della sicurezza pubblica ed in particolare nella disciplina della lotta alla criminalità organizzata, ha conosciuto recenti interventi modificativi (come la legge 15 luglio 2009, n. 94 recante *Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*), si è ritenuto di predisporre un testo a fronte teso ad evidenziare le novelle recate dalle diverse iniziative di legge alla legislazione vigente.

Si ricorda altresì che iniziative in materie connesse con quelle qui in esame sono tuttora all'esame delle competente Commissioni parlamentari.

Nel prospetto che segue, pertanto, sono stati posti a fronte, nella colonna di sinistra la normativa vigente, nelle altre colonne gli articoli dei singoli disegni di legge, limitatamente a quelli che recano novelle. Nella prima colonna vengono segnalate altresì, in nota, le modifiche normative più recentemente apportate ai testi oggi vigenti.

Viene riprodotto in allegato il resoconto stenografico della seduta dell'Aula del Senato del 2 aprile 2009 in cui il Ministro per le pari opportunità Carfagna, intervenendo in risposta all'interpellanza di Di Giovan Paolo, illustra le linee di condotta dell'Esecutivo riguardo alla ratifica della Convenzione di Varsavia.

In allegato viene infine riprodotto il prospetto relativo allo stato delle ratifiche della Convenzione, tratto dal sito internet del Consiglio d'Europa.

**TESTO A FRONTE DELLE NOVELLE ARRECAE DAI DDL
AS 1135, AS 476, AS 780 CON IL TESTO OGGI VIGENTE**

**Testo a fronte delle novelle arretrate dai ddl AS 1135, AS 476, AS 780 con
il testo oggi vigente**

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p align="center">Codice penale Articolo n. 601</p> <p align="center"><i>(Tratta di persone)</i></p>	<p>Articolo 5</p> <p><i>(Modifica all'articolo 601 del codice penale)</i></p>	<p>Articolo 3</p> <p><i>(Modifiche all'articolo 601 del codice penale)</i></p>	<p>Articolo 3</p> <p><i>(Modifiche all'articolo 601 del codice penale)</i></p>
<p>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	<p>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	<p>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>	<p>Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p>

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Codice penale Articolo n. 601 <i>(Tratta di persone)</i></p>	<p>Articolo 5 <i>(Modifica all'articolo 601 del codice penale)</i></p>	<p>Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 601 del codice penale)</i></p>	<p>Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 601 del codice penale)</i></p>
<p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui al primo comma, falsifica un documento d'identità o di viaggio o lo procura ad altri, ovvero, al medesimo fine, sottrae, altera, distrugge, danneggia o detiene un documento d'identità o di viaggio appartenente ad un'altra persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, sono diretti allo</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui al primo comma, falsifica un documento d'identità o di viaggio o lo procura ad altri, ovvero, al medesimo fine, sottrae, altera, distrugge, danneggia o detiene un documento d'identità o di viaggio appartenente ad un'altra persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, sono diretti allo</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui al primo comma, falsifica un documento d'identità o di viaggio o lo procura ad altri, ovvero, al medesimo fine, sottrae, altera, distrugge, danneggia o detiene un documento d'identità o di viaggio appartenente ad un'altra persona, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto, sono diretti allo</p>

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Codice penale Articolo n. 601 <i>(Tratta di persone)</i></p>	<p>Articolo 5 <i>(Modifica all'articolo 601 del codice penale)</i></p>	<p>Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 601 del codice penale)</i></p>	<p>Articolo 3 <i>(Modifiche all'articolo 601 del codice penale)</i></p>
<p>sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>	<p>sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, ovvero se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.</p>	<p>sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, ovvero se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.</p>	<p>sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi, ovvero se dal fatto deriva un grave rischio per la salute o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.</p>

**Testo a fronte delle novelle arretrate dai ddl AS 1135, AS 476, AS 780 con
il testo oggi vigente**

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Codice penale Articolo n. 416 (Associazione per delinquere)</p>	<p>Articolo 3 (Modifica all'articolo 416 del codice penale)</p>		
<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli</p>	<p>Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</p> <p>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</p> <p>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</p> <p>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</p> <p>La pena è aumentata se il numero degli</p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Codice penale Articolo n. 416 <i>(Associazione per delinquere)</i></p>	<p>Articolo 3 <i>(Modifica all'articolo 416 del codice penale)</i></p>		
<p>associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>	<p>associati è di dieci o più.</p> <p>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,* si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.</p>		

* N.B: La formulazione dell'articolo 416 indicata dall'AS n. 1135 è identica al testo vigente così come esso è stato modificato, rispetto alla sua versione precedente, dall'articolo 1, comma 5, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Si ricorda che il disegno di legge AS n. 1135 fu presentato in data 21 ottobre 2008, ovvero prima che l'articolo 416 del codice penale fosse stato modificato dalla legge n. 94/2009.

**Testo a fronte delle novelle arretrate dai ddl AS 1135, AS 476, AS 780 con
il testo oggi vigente**

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Codice penale Articolo n. 600 <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i></p>	<p>Articolo 4 <i>(Modifica all'articolo 600 del codice penale)</i></p>		
<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di</p>	<p>Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</p> <p>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di</p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Codice penale Articolo n. 600 <i>(Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)</i></p>	<p>Articolo 4 <i>(Modifica all'articolo 600 del codice penale)</i></p>		
<p>inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>	<p>inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</p> <p>Se la condotta attuata con le modalità indicate al secondo comma ha determinato uno stato di soggezione non continuativa, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</p> <p>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.</p>		

**Testo a fronte delle novelle arretrate dai ddl AS 1135, AS 476, AS 780 con
il testo oggi vigente**

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p align="center">Codice di procedura penale Articolo n. 392 (Casi)</p>	<p align="center">Articolo 8 (Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)</p>		
<p>1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.</p>	<p>1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenni ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.</p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Codice di procedura penale Articolo n. 392 <i>(Casi)</i></p>	<p>Articolo 8 <i>(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale)</i></p>		
	<p>Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio, anche in deroga ai presupposti di cui al comma 1, all'assunzione della testimonianza della persona offesa ovvero allo svolgimento del confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti.</p>		

**Testo a fronte delle novelle arretrate dai ddl AS 1135, AS 476, AS 780 con
il testo oggi vigente**

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</p> <p><i>(Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia)</i></p>	<p>Articolo 9</p> <p><i>(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)</i></p>		
<p>Articolo 13</p> <p><i>(Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori)</i></p> <p align="center">(...)</p> <p>4. Il contenuto del piano provvisorio di protezione previsto dal comma 1 e delle speciali misure di protezione che la commissione centrale può applicare nei casi in cui non provvede</p>	<p>Articolo 13</p> <p><i>(Contenuti delle speciali misure di protezione e adozione di provvedimenti provvisori)</i></p> <p align="center">(...)</p> <p>4. <i>Identico</i></p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</p> <p><i>(Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia)</i></p>	<p>Articolo 9</p> <p><i>(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)</i></p>		
<p>mediante la definizione di uno speciale programma è stabilito nei decreti previsti dall'articolo 17-bis, comma 1. Il contenuto delle speciali misure di protezione può essere rappresentato, in particolare, oltre che dalla predisposizione di misure di tutela da eseguire a cura degli organi di polizia territorialmente competenti, dalla predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza, dall'adozione delle misure necessarie per i trasferimenti in comuni diversi da quelli di</p>			

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</p> <p><i>(Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia)</i></p>	<p>Articolo 9</p> <p><i>(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)</i></p>		
<p>residenza, dalla previsione di interventi contingenti finalizzati ad agevolare il reinserimento sociale nonché dal ricorso, nel rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, a modalità particolari di custodia in istituti ovvero di esecuzione di traduzioni e piantonamenti.</p> <p>5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale</p>	<p>5. Se, ricorrendone le condizioni, la commissione centrale delibera la applicazione delle misure di protezione mediante la definizione di uno speciale</p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</p> <p><i>(Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia)</i></p>	<p>Articolo 9</p> <p><i>(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)</i></p>		
<p>programma, questo è formulato secondo criteri che tengono conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e</p>	<p>programma, questo è formulato secondo criteri che tengono conto delle situazioni concretamente prospettate e può comprendere, oltre alle misure richiamate nel comma 4, il trasferimento delle persone non detenute in luoghi protetti, speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico, misure di assistenza personale ed economica, cambiamento delle generalità a norma del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e</p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8</p> <p><i>(Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia)</i></p>	<p>Articolo 9</p> <p><i>(Modifiche al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82)</i></p>		
<p>successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie.</p>	<p>successive modificazioni, misure atte a favorire il reinserimento sociale del collaboratore e delle altre persone sottoposte a protezione oltre che misure straordinarie eventualmente necessarie, ivi compreso il rilascio di permesso di soggiorno, anche ai fini del ricongiungimento familiare.</p>		

Testo a fronte delle novelle arretrate dai ddl AS 1135, AS 476, AS 780 con il testo oggi vigente

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p><i>(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)</i></p>	<p>Articolo 10</p> <p><i>(Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i></p>		
<p>Articolo 18</p> <p><i>(Soggiorno per motivi di protezione sociale)</i></p> <p>1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei</p>	<p>Articolo 18</p> <p><i>(Soggiorno per motivi di protezione sociale)</i></p> <p>1. <i>Identico.</i></p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p><i>(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)</i></p>	<p>Articolo 10</p> <p><i>(Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i></p>		
<p>confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di</p>			

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p><i>(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)</i></p>	<p>Articolo 10</p> <p><i>(Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i></p>		
<p>assistenza ed integrazione sociale.</p> <p>(...)</p>	<p>(...)</p> <p>6-ter. In ogni provincia il questore, competente al rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui al comma 1, individua uno o più funzionari di polizia con il ruolo di "referente per la tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù, nonché per il contrasto ad ogni forma di violenza o di grave sfruttamento lavorativo e sessuale" per facilitare i rapporti con le istituzioni, i rappresentanti degli</p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286</p> <p><i>(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)</i></p>	<p>Articolo 10</p> <p><i>(Modifiche all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)</i></p>		
	<p>enti locali e delle organizzazioni no profit operanti nel settore, anche al fine di armonizzare, razionalizzare e rendere più efficaci le procedure per il rilascio dei suddetti permessi.</p>		

Testo a fronte delle novelle arretrate dai ddl AS 1135, AS 476, AS 780 con il testo oggi vigente

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>DLgs. 8 giugno 2001, n. 231</p> <p><i>(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)</i></p>	<p>Articolo 6</p> <p><i>(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata in materia di traffico)</i></p>		
<p>Articolo 24-ter*</p> <p><i>(Delitti di criminalità organizzata)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del</p>	<p>Articolo 24-ter</p> <p><i>(Delitti di criminalità organizzata)</i></p> <p>1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416, sesto comma, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>DLgs. 8 giugno 2001, n. 231</p> <p><i>(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)</i></p>	<p>Articolo 6</p> <p><i>(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata in materia di traffico)</i></p>		
<p>Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.</p> <p>2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.</p> <p>3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,</p>	<p>2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9,</p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>DLgs. 8 giugno 2001, n. 231</p> <p><i>(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300)</i></p>	<p>Articolo 6</p> <p><i>(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di criminalità organizzata in materia di traffico)</i></p>		
<p>comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>	<p>comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.</p> <p>3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 416, sesto comma, del codice penale si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.</p>		

**Articolo aggiunto al decreto legislativo n. 231/2001 dal comma 29 dell'articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Si ricorda che il disegno di legge AS n. 1135 fu presentato in data 21 ottobre 2008, ovvero prima che il decreto legislativo n. 231/2001 fosse stato modificato dalla legge n. 94/2009.*

**Testo a fronte delle novelle arretrate dai ddl AS 1135, AS 476, AS 780
con il testo oggi vigente**

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p align="center">Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</p> <p align="center"><i>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)</i></p>	<p align="center">Articolo 14</p> <p align="center"><i>(Assistenza alle vittime della tratta degli esseri umani. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)</i></p>		
<p align="center">Articolo 76 <i>(Condizioni per l'ammissione)</i></p> <p align="center">(...)</p> <p>4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché</p>	<p align="center">Articolo 76 <i>(Condizioni per l'ammissione)</i></p> <p align="center">(...)</p> <p>4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché</p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115</p> <p><i>(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)</i></p>	<p>Articolo 14</p> <p><i>(Assistenza alle vittime della tratta degli esseri umani. Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)</i></p>		
<p>per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.</p>	<p>per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.</p> <p>La persona offesa dai reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale è ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.</p>		

**Testo a fronte delle novelle arretrate dai ddl AS 1135, AS 476, AS 780
con il testo oggi vigente**

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Legge 11 agosto 2003, n. 228 <i>(Misure contro la tratta di persone)</i></p>	<p>Articolo 7 <i>(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)**</i></p>		
<p>Articolo 4 <i>(Modifica all'articolo 416 del codice penale)*</i></p>	<p><i>Identico.</i></p> <p>Art. 4-bis. <i>(Riduzione di pena).</i></p> <p>1. Per i delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602 del codice penale le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei</p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Legge 11 agosto 2003, n. 228</p> <p><i>(Misure contro la tratta di persone)</i></p>	<p>Articolo 7</p> <p><i>(Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di circostanze attenuanti)**</i></p>		
	<p>fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti.</p>		

*L'articolo 416 del codice penale è rubricato: <<Associazione per delinquere>>.

**Il testo dell'articolo 4 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è il seguente:

<< ART. 4. (Modifica all'articolo 416 del codice penale).

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente:

"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".>>

**Testo a fronte delle novelle arretrate dai ddl AS 1135, AS 476, AS 780
con il testo oggi vigente**

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Legge 11 agosto 2003, n. 228 <i>(Misure contro la tratta di persone)</i></p>	<p>Articolo 12 <i>(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale)</i></p>		
<p>Articolo 13 <i>(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale)</i></p> <p align="center">(...)</p> <p>3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,</p>	<p>Articolo 13 <i>(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale)</i></p> <p align="center">(...)</p> <p>3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato in 7,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente</p>		

Testo vigente	AS 1135	AS 476	AS 780
<p>Legge 11 agosto 2003, n. 228 <i>(Misure contro la tratta di persone)</i></p>	<p>Articolo 12 <i>(Modifiche all'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di istituzione di uno speciale programma di assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale)</i></p>		
<p>nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.</p>	<p>iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>		

**RESOCONTO STENOGRAFICO DELLA SEDUTA DELL'AULA
DEL SENATO DEL 2 APRILE 2009**

**Legislatura 16° - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 187 del
02/04/2009**

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 15,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di un'interpellanza e di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interpellanza [2-00045](#), con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sull'adozione italiana della Convenzione europea sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.

Ha facoltà di parlare il senatore Di Giovan Paolo per illustrare tale interpellanza.

DI GIOVAN PAOLO (*PD*). Signora Presidente, la do per illustrata.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza.

CARFAGNA, *ministro per le pari opportunità*. Signora Presidente, illustri senatori, il senatore Di Giovan Paolo ha chiesto informazioni e chiarimenti su un tema particolarmente delicato e che il Governo considera importante: la tratta degli esseri umani e la Convenzione di Varsavia del 16 maggio 2005.

La Convenzione, com'è noto, è stata firmata dai Capi di Stato e di Governo di numerosi Paesi membri del Consiglio d'Europa durante il vertice di Varsavia del maggio del 2005. Tra l'altro, nella fase del negoziato, sappiamo che l'Italia è stata tra i maggiori sostenitori e propulsori della Convenzione, nella consapevolezza di quanto fondamentale sia una disciplina uniforme del fenomeno della tratta in ambito europeo, perché non vi siano zone franche rispetto a questo fenomeno abominevole già regolato e punito severamente nel nostro ordinamento.

Occorre, infatti, rilevare che la nostra Nazione, avendo già ratificato con la legge n. 146 del 2006 il Protocollo di Palermo e l'annessa Convenzione ONU sul crimine transnazionale organizzato, ha già recepito nel proprio ordinamento la definizione di tratta accolta nella Convenzione di Varsavia, come pure ha già messo in atto l'impegno a punire le condotte criminose connesse alla tratta così definita con sanzioni adeguate, proporzionate ed efficaci. La legge n. 228 del 2003 recante misure contro la tratta di persone, modificando le disposizioni degli articoli 600 e 601 del codice penale, ha poi recepito le prescrizioni contenute nel Protocollo di Palermo, ricollocando le condotte criminose da questo ultimo previste all'interno dei delitti contro la schiavitù. In particolare, ricordo che l'articolo 600 del codice penale punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque riduce o mantiene in schiavitù una persona costringendola a prestazioni lavorative sessuali o a prestazione che ne comportino lo sfruttamento, mentre l'articolo 601 del codice penale punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque costringa una persona a fare ingresso, soggiornare o ad uscire dal territorio dello Stato riducendola in condizione di schiavitù. Ugualmente deve dirsi per le disposizioni della Convenzione inerenti le misure investigative e processuali per contrastare il fenomeno della tratta, per le quali la legge n. 228 del 2003 e la successiva legge n. 146 del 2006 hanno già predisposto strumenti adeguati, tali da considerare rispettati gli standard imposti dal Consiglio d'Europa.

Quanto alle misure di protezione, assistenza e sostegno previste a favore delle vittime di tratta, il nostro sistema normativo, costituito dall'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione e dalla legge n. 228 del 2003 e relative norme di attuazione, già consente che alle persone vittime di tratta siano fornite misure di sostegno e protezione, sia nell'ambito di programmi di cosiddetta prima accoglienza (i programmi *ex* articolo 13 della legge n. 228 del 2003), sia nell'ambito di programmi di assistenza e di integrazione sociale (programmi *ex* articolo 18 Testo unico sull'immigrazione). In particolare, l'articolo 18 soddisfa le finalità segnalate in numerose direttive internazionali, delle Nazioni Unite e dell'Unione europea, e persegue entrambi gli obiettivi in esse indicati: rafforzare la repressione del traffico di persone e tutelare le vittime. La protezione delle vittime diviene dunque momento qualificante, non soltanto non incompatibile con il contrasto delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di persone per finalità di sfruttamento, ma addirittura sinergico rispetto all'attività

repressiva. Le vittime di tratta possono accedere ai programmi di assistenza ed è loro rilasciato, come tutti sapete, un permesso di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, rinnovabile per un ulteriore anno.

Sulla base di queste considerazioni, riteniamo quindi che il nostro ordinamento sia già in linea con gran parte delle disposizioni contenute nella Convenzione di Varsavia. Anche l'ultimo rapporto degli Stati Uniti sulla tratta (una ricerca che ha incluso 149 Paesi), si è espresso in modo favorevole nei confronti dell'Italia, inserendola tra i Paesi virtuosi e apprezzando, in particolar modo, la norma contenuta nel più volte citato articolo 18.

Allo scopo, comunque, di verificare la necessità di procedere ad ulteriori interventi normativi in ordine ad un tema che, come ho detto prima, il Governo considera estremamente delicato e rilevante, il Ministero degli esteri ha avviato i necessari contatti con le amministrazioni interessate, tra cui il Ministero per le pari opportunità, impegnato in prima linea contro la tratta, al fine di costituire un tavolo di lavoro finalizzato ad individuare eventuali principi, contenuti nella Convenzione di Varsavia che ancora necessitano di recepimento. Peraltro, non manca un impegno costante del Ministero per le pari opportunità, sia per il recupero delle vittime di tratta, al fine di sostenerle in un percorso di reinserimento nella vita sociale, sia nel contrasto delle organizzazioni criminali che riducono in schiavitù le proprie vittime.

Tra le misure intraprese all'inizio del mio impegno governativo, ho provveduto a ricostituire la Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, e cioè l'organo che svolge la funzione di sovrintendere all'erogazione ed al controllo dei finanziamenti statali per la realizzazione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime.

La Commissione, in primo luogo, ha provveduto, il 5 agosto 2008, ad adottare il bando pubblico per l'erogazione dei finanziamenti statali, nella misura di 2,5 milioni di euro, destinati ai programmi di prima assistenza a favore delle vittime dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale (quindi vittime dei reati di riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani), finalizzati a garantire, in via transitoria, alle vittime dei reati anzidetti adeguate condizioni di alloggio, vitto ed assistenza sanitaria. In secondo luogo, la Commissione interministeriale ha provveduto a definire il contenuto di un ulteriore bando, pubblicato nel febbraio 2009, per il finanziamento dei programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, finalizzati a dare alle vittime della tratta l'opportunità di affrancarsi dai circuiti di sfruttamento ed iniziare un percorso per il recupero di condizioni normali di vita e l'integrazione nel tessuto sociale italiano.

Ricordo inoltre che, soprattutto pensando alla condizione delle persone vittime di tratta, costrette a vivere nella clandestinità e in una condizione di maggiore dipendenza, sia psicologica che fisica dai propri trafficanti, ho voluto introdurre nel disegno di legge recante misure contro la prostituzione, in discussione al Senato, la nuova fattispecie criminosa dell'associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Quasi sempre, infatti, dietro alla prostituzione si nasconde un'organizzazione criminale che riduce in schiavitù le proprie vittime: il reato di sfruttamento della prostituzione, di riduzione in schiavitù o di tratta di esseri umani deve essere affiancato da una specifica previsione di associazione per delinquere, quando questa è diretta allo sfruttamento della prostituzione.

Per contrastare le organizzazioni finalizzate al compimento di reati di sfruttamento della prostituzione minorile e di induzione e favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione, è previsto nel disegno di legge un inasprimento delle pene per questo tipo di associazione a delinquere, stabilite nella reclusione da quattro a otto anni per i promotori e gli organizzatori dell'associazione, e da due a sei anni per i partecipanti.

Le informazioni fin qui fornite confermano l'impegno e l'attenzione del Ministero per le pari opportunità sul fenomeno della tratta degli esseri umani, impegno che peraltro è di tutto il Governo. Non si può e non si deve abbassare la guardia su un tema così rilevante, ma occorre continuare a spiegare sempre maggiori energie per combattere un fenomeno strettamente collegato a quello dell'immigrazione clandestina, come dimostrano anche i recenti dati forniti dalla Croce Rossa italiana sull'ingresso di vittime minorenni ridotte in condizioni di piccoli schiavi. Ho detto che non si può e non si deve abbassare la guardia: non lo abbiamo fatto, non lo stiamo facendo e non lo faremo. Vi ringrazio per l'attenzione.

[*DI GIOVAN PAOLO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Ministro, signora Presidente, colleghi, intanto desidero ringraziare la signora Ministro per le informazioni che ci ha fornito.

Credo che, date le condizioni, questo sia l'ambiente più sereno per mostrare che siamo avversari politici, non nemici, signora Ministro, nel senso che abbiamo un'idea diametralmente opposta alla vostra rispetto a questo e le spiegherò perché, con grande rispetto per lo sforzo che compie; anzi, le dico sin d'ora che saremo al suo fianco, considerando che tutte le sue iniziative - che sono lodevoli e che condividiamo - sono sostanzialmente azzerate dai tagli che il ministro Tremonti opera. Quindi - com'è già successo anche per il ministro Zaia - saremo la miglior protezione per questa maggioranza, affinché possano realizzarsi i vostri programmi.

Prima di tutto, con riferimento alla Convenzione sulla tratta degli esseri umani, come a quella sulla tortura, lei mi ha dato una risposta che in quest'Aula ha già dato il sottosegretario Mantovano: una risposta minimalista, ma coerente, lo riconosco: come centro-destra, cioè, avete scelto di non ratificare più le Convenzioni internazionali, perché ritenete che sulla tortura si sia già in una fase di copertura. Per carità, è legittimo, perché il dibattito su questo punto è aperto, però bisogna dire con molta chiarezza che la risposta del Governo è: «no, non ratificheremo la Convenzione sulla tortura; no, non ratificheremo quella sulla tratta degli esseri umani».

Non ho nessun problema a riconoscere la giustezza delle posizioni da lei illustrate, signora Ministro, talché appartengono sostanzialmente ai Governi Prodi, cioè a colui che ha battuto il presidente Berlusconi due volte, formando due Governi nei quali le scelte dell'articolo 18 della legge n. 228 del 2003 a protezione della vittima - chiarendo anzitutto chi è la vittima, così come in materia di prostituzione - sono state identificate in modo talmente chiaro che i Governi che si sono succeduti (il Berlusconi II con la sua collega Prestigiacomo) hanno ritenuto di attuare una legge che era condivisa rispetto a questo problema.

Allora, il primo dato è questo: se non intendete ratificare le Convenzioni, non c'è nessuno scandalo, però ditelo con chiarezza, perché ritenete che siamo già in copertura, dal punto di vista delle norme. In secondo luogo, un rischio forte c'è: ho partecipato alla seduta in cui lei ha presentato il programma del suo Ministero nella Commissione affari costituzionali di questo ramo del Parlamento. Si tratta di un programma assolutamente condivisibile, purtroppo però falcidiato - come dicevo prima - dall'assenza di attenzione dal punto di vista economico, con il rischio che venga massimizzata la retorica rispetto alla difesa dei soggetti deboli e minimizzata la portata delle Convenzioni e delle azioni positive in questo campo.

Insomma, in un certo senso, con la tratta e lo sfruttamento dei deboli e degli oppressi si deve convivere - è la nostra tesi - cercando di fare quello che si può. Su questo punto lei ha anche scritto alcune cose interessanti con riferimento all'esperienza di alcune donne in politica. Tuttavia, Margaret Thatcher, da me condivisa in nulla, ha sempre inteso assumere scelte liberali in questi campi, non esercitare una compassione che non ha nulla a che fare con la politica. La politica è messa in sicurezza dei deboli attraverso l'esercizio dei diritti riconosciuti e non attraverso l'esercizio della carità e della compassione nei confronti dei più deboli. Sono due cose diverse: una è la testimonianza, l'altra è la politica.

Concludo dicendo che l'immigrazione, la prostituzione, le questioni legate ai minori sono strettamente connesse alla tratta degli esseri umani, che è la moderna schiavitù. Su questo siamo d'accordo, ma se noi non rinforziamo la dotazione economica a disposizione dei poteri locali, la dotazione economica a disposizione delle associazioni che sul campo, nella società civile, nei corpi intermedi (non solamente lo Stato nella sua più alta espressione o i Ministeri) operano tutti i giorni, diamo una risposta semplicemente retorica.

Ora, ci sarà modo e possibilità di ritornare sul tema della prostituzione. Lo faremo e ci confronteremo, ma con molta tranquillità. Io volevo dirle che la nostra è un'idea diversa, perché noi riteniamo che le Convenzioni vadano ratificate, soprattutto quando sono state firmate. Il nostro Paese le ha firmate e dovrebbe ratificarle. Sull'immigrazione, noi riteniamo che dobbiamo accogliere gli immigrati che arrivano. Magari questi potessero acquistare il loro biglietto in un consolato o in un'ambasciata; magari potessero pagare la tessera sanitaria alla

fonte; magari potessero avere un regolare documento, grazie al quale poter soggiornare per sei mesi in Italia per cercare un lavoro. Questo taglierebbe alla fonte il lavoro sporco che viene fatto dagli scafisti e dagli organizzatori delle tratte.

Per queste ragioni, non mi dichiaro minimamente soddisfatto di questa risposta, pur con grande rispetto per l'impegno ma non condividendola, in democrazia, e sperando che con le nostre osservazioni possano migliorare anche i provvedimenti del Governo.

**STATO DELLE RATIFICHE DELLA CONVENZIONE
ESTRATTO DAL SITO INTERNET DEL CONSIGLIO
D'EUROPA**



**Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings
CETS No.: 197**

Treaty open for signature by the member States, the non-member States which have participated in its elaboration and by the European Union, and for accession by other non-member States

Opening for signature

Place: Warsaw
Date : 16/5/2005

Entry into force

Conditions: 10 Ratifications including 8 Member States.
Date : 1/2/2008

Status as of: 3/2/2010

Member States of the Council of Europe

States	Signature	Ratification	Entry into force	Notes	R.	D.	A.	T.	C.	O.
Albania	22/12/2005	6/2/2007	1/2/2008							
Andorra	17/11/2005									
Armenia	16/5/2005	14/4/2008	1/8/2008							
Austria	16/5/2005	12/10/2006	1/2/2008							
Azerbaijan										
Belgium	17/11/2005	27/4/2009	1/8/2009							
Bosnia and Herzegovina	19/1/2006	11/1/2008	1/5/2008							
Bulgaria	22/11/2006	17/4/2007	1/2/2008							
Croatia	16/5/2005	5/9/2007	1/2/2008							
Cyprus	16/5/2005	24/10/2007	1/2/2008							
Czech Republic										
Denmark	5/9/2006	19/9/2007	1/2/2008		X			X		
Estonia	3/2/2010									
Finland	29/8/2006									
France	22/5/2006	9/1/2008	1/5/2008		X	X				
Georgia	19/10/2005	14/3/2007	1/2/2008			X				
Germany	17/11/2005									
Greece	17/11/2005									
Hungary	10/10/2007									
Iceland	16/5/2005									
Ireland	13/4/2007									
Italy	8/6/2005									
Latvia	19/5/2006	6/3/2008	1/7/2008		X					
Liechtenstein										
Lithuania	12/2/2008									

Malta	16/5/2005	30/1/2008	1/5/2008		X					
Moldova	16/5/2005	19/5/2006	1/2/2008			X				
Monaco										
Montenegro	16/5/2005	30/7/2008	1/11/2008	55						
Netherlands	17/11/2005									
Norway	16/5/2005	17/1/2008	1/5/2008							
Poland	16/5/2005	17/11/2008	1/3/2009		X	X				
Portugal	16/5/2005	27/2/2008	1/6/2008		X					
Romania	16/5/2005	21/8/2006	1/2/2008							
Russia										
San Marino	19/5/2006									
Serbia	16/5/2005	14/4/2009	1/8/2009	55						
Slovakia	19/5/2006	27/3/2007	1/2/2008							
Slovenia	3/4/2006	3/9/2009	1/1/2010		X					
Spain	9/7/2008	2/4/2009	1/8/2009			X				
Sweden	16/5/2005									
Switzerland	8/9/2008									
The former Yugoslav Republic of Macedonia	17/11/2005	27/5/2009	1/9/2009		X					
Turkey	19/3/2009									
Ukraine	17/11/2005									
United Kingdom	23/3/2007	17/12/2008	1/4/2009		X					

Non-member States of the Council of Europe

States	Signature	Ratification	Entry into force	Notes	R.	D.	A.	T.	C.	O.
Canada										
Holy See										
Japan										
Mexico										
United States										

International Organisations

Organisations	Signature	Ratification	Entry into force	Notes	R.	D.	A.	T.	C.	O.
European Union										

Total number of signatures not followed by ratifications:	16
Total number of ratifications/accessions:	26

Notes:

(55) Date of signature by the state union of Serbia and Montenegro.
a: Accession - s: Signature without reservation as to ratification - su: Succession - r: Signature "ad referendum".
R.: Reservations - D.: Declarations - A.: Authorities - T.: Territorial Application - C.: Communication - O.: Objection.

Source : Treaty Office on <http://conventions.coe.int/>

Ultimi dossier del Servizio Studi

184	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1956 Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile
185	Documentazione di base	QATAR
186	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1955 "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"
187	Dossier	La riforma della legislazione portuale. Testo unificato dei disegni di legge nn. 143, 263 e 754
188	Dossier	Codice dell'Ordinamento militare e Testo Unico delle disposizioni regolamentari. Schema di D.Lgs n. 165 e Schema di D.P.R. n. 166 (ex L. 246 del 2005)
189	Dossier	Riordino della normativa sull'attività agricola. Schema di D.Lgs. n. 164 (art. 14, L. 246/2005) Schema di D.P.R. n. 168
190	Dossier	Atto del Governo n. 177. Schema di decreto legislativo recante: "Riforma della disciplina in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura"
191	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1781-A. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. <i>Il testo della Commissione Politiche dell'Unione europea</i>
192	Testo a fronte	Testi a fronte dei disegni di legge AA.SS. nn. 1288, 1477, 1593, 1626, e 1796, in materia di educazione finanziaria
193	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1167-B. Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro <i>Sintesi del contenuto</i> - Edizione provvisoria
194	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1974 Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, recante misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".